

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1812

Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per progetto di interesse specifico relativo all'utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Vigilanza Ambientale, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue.

Premesso che

- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- con il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018 n. 4 (BURP 29 del 23 febbraio 2018) ad oggetto "Regolamento del "Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia". Approvazione definitiva" è stato previsto che:
"Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell'ambito del territorio regionale, svolge le funzioni di cui al DPGR n. 316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istituzioni [...]
Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni polizia amministrativa, polizia ambientale, polizia mineraria, vigilanza ittico-venatoria [...]
Il personale del Nucleo di vigilanza con la qualifica di agente/specialista di vigilanza ambientale, nell'ambito territoriale o interprovinciale di competenza nell'ambito territoriale provinciale e interprovinciale di competenza, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico, e nelle forme previste dalla legge, rivestono al qualifica di: pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, agente/ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizio. [...]"

Considerato che

- è già in atto una proficua collaborazione istituzionale tra Regione Puglia ed Autorità Giudiziaria nel settore del controllo del territorio sotto il profilo urbanistico - ambientale, con particolare riferimento alla realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione e alla repressione dell'abusivismo edilizio e per tali finalità sono già operativi protocolli d'intesa per progetti di interesse specifico con assegnazione temporanea di personale dell'Amministrazione Regionale presso gli uffici giudiziari, grazie ai quali sono stati raggiunti gli obiettivi comuni prefissati;
- avuto riguardo alla tutela dei siti della Rete Natura 2000, degli habitat e delle specie di flora e fauna protette, l'art. 452 bis c.p. come introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in relazione alla significatività e alla misurabilità del deterioramento delle componenti ecologiche (ecosistema, biodiversità, flora e fauna), comporta la necessità di una sistematica attività di rilievo dello stato attuale e di vigilanza e che tale attività è necessaria anche con riferimento all'obbligo di assicurare il mantenimento ed all'occorrenza il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei siti della Rete Natura 2000 in attuazione degli obblighi Comunitari;
- avuto riguardo alle disposizioni del Testo unico ambientale, la Parte VI bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, prevede che, nelle ipotesi contravvenzionali in materia

ambientale previste dal TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del cpp, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata possa impartire al contravventore un'apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione nonché specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

- il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia ha il compito, in virtù delle disposizioni recanti la relativa disciplina, di garantire, utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale, non solo le funzioni di polizia amministrativa inerenti le contestazioni di illeciti di natura amministrativa ma anche le funzioni di Polizia Giudiziaria secondo le modalità previste dalle pertinenti disposizioni legislative;
- il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia è dotato della conoscenza del territorio e della specifica esperienza maturata nei ruoli delle Polizie Provinciali;
- l'attività di vigilanza del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia può essere organizzata proficuamente anche in relazione alle esigenze di accertamento dei reati da parte dell'Autorità Giudiziaria, potendo il personale del Nucleo di Vigilanza in possesso della qualifica di PG in occasione degli accertamenti di fatti di rilevanza penale evidenziare separatamente anche rilievi utili in sede amministrativa.

Ritenuto pertanto che lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale in modo coordinato e uniforme nel territorio regionale è attività di comune interesse dell'A.G. e della Regione nell'ambito delle rispettive competenze penali e amministrative, avuto riguardo alle attività antropiche soggette alle disposizioni del TUA, al sistema delle tutele previsto dalle direttive Natura e dalle disposizioni nazionali e regionali dalle medesime discendenti nonché al sistema delle tutele di natura paesaggistica definito in sede regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi.

Si propone alla Giunta Regionale

- di approvare lo schema di protocollo di intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante) tra Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per la realizzazione di un progetto di interesse specifico relativo all'utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia;
- di autorizzare il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, apportando, in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- di incaricare Il Dipartimento e la Sezione Vigilanza di porre in essere tutti i provvedimenti di competenza consequenziali curando gli aspetti tecnico operativi e amministrativi volti alla realizzazione del progetto di interesse specifico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell'art. 15 del R.R. 3 maggio 2001

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Vigilanza Ambientale,

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, allegato alla presente per costituirne parte integrante, tra Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per la realizzazione di un progetto di interesse specifico relativo all'utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia;
- di autorizzare il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, apportando, in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- di incaricare il Direttore del Dipartimento e la Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale di porre in essere tutti i provvedimenti di competenza consequenziali curando gli aspetti tecnico operativi e amministrativi volti alla realizzazione del progetto di interesse specifico;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PER
PROGETTO DI INTERESSE SPECIFICO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL PERSONALE DI VIGILANZA
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA**

Il giorno _____ in _____ presso la sede degli uffici del _____ si costituiscono:
la Regione Puglia C.F. _____ rappresentata da _____
la Procura Generale della Repubblica di Lecce C.F. _____ rappresentata da _____
la Procura Generale della Repubblica di Bari C.F. _____ rappresentata da _____

VISTI

- La L. 241/90 e smi, con particolare riferimento all'articolo 15
- il D.Lgs. 165/2001 e smi con particolare riferimento all'articolo 23 bis comma 7
- L.R. n.15/2012
- L. 68/2015
- D.Lgs. 152/06 e smi
- la L. 8 luglio 1986, n. 349 e smi

VISTI ALTRESÌ

- la LR 37/2015 con cui è stata istituita la Sezione regionale di Vigilanza
- il Regolamento Regionale n. 4 del 19 febbraio 2018 con cui è stato emanato il Regolamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione regionale di Vigilanza

CONSIDERATO CHE

- è già in atto una proficua collaborazione istituzionale tra Regione Puglia ed Autorità Giudiziaria nei settori di interesse comune e concorrente, in relazione al controllo del territorio sotto il profilo urbanistico - ambientale, con particolare riferimento alle attività di demolizione delle opere abusive e di ripristino del territorio;
- per tali finalità sono già operativi protocolli d'intesa per progetti di interesse specifico con assegnazione temporanea di personale dell'Amministrazione Regionale presso gli uffici giudiziari, grazie ai quali sono stati raggiunti gli obiettivi comuni prefissati;
- la L.R. n.15/2012 all'art. 2 "Cooperazione istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza" prevede la promozione di forme di cooperazione istituzionale nonché protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria e con organi di Polizia Giudiziaria aventi ad oggetto tra l'altro: a) l'esercizio integrato dell'attività di vigilanza in materia urbanistico- edilizia; b) la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all'abusivismo; c) misure dirette ad assicurare l'effettiva adozione ed esecuzione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti sanzionatori.
- con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione

*IL PRESENTE DOCUMENTO COMPOSTO DA N° 6 (581)
FACCIATI, COSTITUISCE¹ ALLEGATO AL TRONCATO
CIRCA: VIA DEL 12018/10003*

*Il Dirigente della Sezione
(Ina. Caterina DIBENTONTO)*

civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.

- con il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018 n. 4 (BURP 29 del 23 febbraio 2018) ad oggetto "Regolamento del "Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia". Approvazione definitiva" è stato previsto che:
 - *Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell'ambito del territorio regionale, svolge le funzioni di cui al DPGR n. 316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istituzioni*
 - *Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni [...]: polizia amministrativa, polizia ambientale, polizia mineraria, vigilanza ittico-venatoria*
 - *Il personale del Nucleo di vigilanza con la qualifica di agente/specialista di vigilanza ambientale, nell'ambito territoriale o interprovinciale di competenza nell'ambito territoriale provinciale e interprovinciale di competenza, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico, e nelle forme previste dalla legge, rivestono al qualifica di: pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, agente/ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizio.*
- Il complesso delle disposizioni statali regolanti, in particolare, la materia ambientale e venatoria è caratterizzato dalla preponderanza di illeciti penalmente sanzionabili rispetto a quelli amministrativi, di talchè, dall'esercizio delle attività di vigilanza in materia ambientale e venatoria di competenza del Nucleo di Vigilanza Ambientale e segnatamente dall'esercizio delle attività di "polizia ambientale" e di "vigilanza venatoria" possono scaturire fatti e circostanze penalmente rilevanti;
- avuto riguardo alla tutela dei siti della Rete Natura 2000, degli habitat e delle specie di flora e fauna protette, l'art. 452 bis c.p. come introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in relazione alla significatività e alla misurabilità del deterioramento delle componenti ecologiche (ecosistema, biodiversità, flora e fauna), comporta la necessità di una sistematica attività di rilievo dello stato attuale e di vigilanza e che tale attività è necessaria anche con riferimento all'obbligo di assicurare il mantenimento ed all'occorrenza il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei siti della Rete Natura 2000 in attuazione degli obblighi Comunitari;
- avuto riguardo alle disposizioni del Testo unico ambientale, la Parte VI bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, come introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, prevede che, nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del cpp, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata possa impartire al contravventore un'apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione nonchè specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
- lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale in modo coordinato e uniforme nel territorio regionale è attività di comune interesse dell'A.G. e della Regione nell'ambito delle rispettive competenze penali e amministrative, avuto riguardo alle attività antropiche soggette alle disposizioni del TUA, al sistema delle tutele previsto dalle direttive Natura e dalle disposizioni

- nazionali e regionali dalle medesime discendenti nonchè al sistema delle tutele di natura paesaggistica definito in sede regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi;
- il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia ha il compito, in virtù delle disposizioni recanti la relativa disciplina, di garantire, utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale, non solo le funzioni di polizia amministrativa inerenti le contestazioni di illeciti di natura amministrativa ma anche le funzioni di Polizia Giudiziaria secondo le modalità previste dalle pertinenti disposizioni legislative
 - il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia è dotato della conoscenza del territorio e della specifica esperienza maturata nei ruoli delle Polizie Provinciali;
 - l'attività di vigilanza del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia può essere organizzata proficuamente anche in relazione alle esigenze di accertamento dei reati da parte dell'Autorità Giudiziaria, potendo il personale del Nucleo di Vigilanza in possesso della qualifica di PG in occasione degli accertamenti di fatti di rilevanza penale evidenziare separatamente anche rilievi utili in sede amministrativa;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA

ai sensi dell'articolo 23 bis c. 7 del D.Lgs. 165/2001 e smi

QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le premesse suesposte sono patti e vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante del presente .
2. Il presente protocollo di intesa è finalizzato alla realizzazione del progetto di interesse specifico relativo all'utilizzo di parte del personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale da parte dell'A.G. nello svolgimento delle funzioni di vigilanza ambientale di cui alle vigenti previsioni legislative e regolamentari regionali i cui riscontri, limitatamente ai profili di interesse amministrativo saranno messi a disposizione della Sezione Vigilanza Ambientale in virtù del rapporto funzionale con l'amministrazione regionale. Per il coordinamento delle esigenze dei singoli uffici giudiziari nella gestione delle attività del progetto di interesse specifico, presso ciascuna Procura Generale della Repubblica e ciascuna Procura della Repubblica presso i Tribunali di Foggia, Trani, Bari, Brindisi Lecce e Taranto, in relazione alle competenze di cui all'art. 118 bis D. Lgs. n. 271/1989, di una o più unità di personale stabilmente distaccato e dislocato presso tali uffici.

Articolo 2

Durata del progetto

La durata del progetto è stabilita in 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del protocollo, con possibilità di rinnovo tacito salva denuncia scritta da proporre almeno 30 giorni prima della scadenza da parte dei competenti organi delle parti contraenti.

Articolo 3

Temporanea assegnazione di personale

1. Ai fini dell'attuazione del progetto, le parti ritengono necessaria l'assegnazione da parte della Regione Puglia di n. 1 (uno) dipendente presso la Procura Generale di Lecce, di n. 1 (uno) dipendente presso la Procura Generale di Lecce sede distaccata di Taranto, di n. 1 (uno) dipendente

presso la Procura Generale di Bari e di un numero compreso tra 1 (uno) e 5 (cinque) dipendenti (da definire comunque in proporzione al numero di dipendenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale per provincia) presso ciascuna Procura della Repubblica.

2. Le modalità operative di realizzazione del progetto di interesse specifico saranno meglio esplicitate e definite in un atto, condiviso dalle parti, di microorganizzazione.

3. Il personale da assegnare temporaneamente sarà individuato dalla Regione Puglia d'intesa con la Procura interessata.

4. L'assegnazione ha durata temporanea, corrispondente alla durata del progetto di cui all'art. 2.

5. La sede di lavoro, del personale assegnato temporaneamente, è individuata presso l'ufficio giudiziario indicato dalle singole Procure alla Regione.

6. Titolare del rapporto di lavoro dei dipendenti individuati resta a tutti gli effetti la Regione Puglia, che rimane obbligata alla corresponsione dei relativi trattamenti economici, agli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale ed ai versamenti delle corrispondenti ritenute, il tutto secondo l'ordinamento di appartenenza.

7. Gli Uffici assegnatari adottano le necessarie determinazioni inerenti l'organizzazione del servizio e la gestione operativa del personale dislocato presso i propri uffici ivi compreso il coordinamento dei dipendenti sopra indicati con il proprio personale.

Articolo 4

Impiego del personale assegnato

1. Il personale in assegnazione è impiegato nelle attività di realizzazione del progetto, nel rispetto della professionalità, della categoria e della posizione, giuridica ed economica, già ricoperta presso la Regione Puglia.

Articolo 5

Orario di lavoro e rapporto di lavoro

1. L'orario di lavoro dei dipendenti assegnati temporaneamente è di 36 ore settimanali.

2. Ciascun Ufficio giudiziario interessato trasmetterà ogni mese alla Regione Puglia il prospetto dell'orario di lavoro di detti dipendenti.

3. Restano a carico della Regione Puglia tutti i poteri in materia di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (ferie, permessi retribuiti e non, malattia, missioni, pausa pranzo, ritardi, recuperi, lavoro straordinario), previa attestazione degli Uffici Giudiziari, nonché il potere disciplinare.

4. Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere autorizzate dalla Regione Puglia, previa richiesta della Procura interessata, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie regionali.

Articolo 6

Trattamento economico del personale

1. Per il periodo di svolgimento del progetto sarà a carico della Regione Puglia l'intero trattamento economico del personale temporaneamente assegnato, incluso quello di carattere accessorio, ivi compresi la remunerazione per il lavoro straordinario e le varie indennità ove autorizzati nelle modalità di cui all'articolo 5.

2. Resta escluso espressamente qualsiasi onere a carico del Ministero della Giustizia per alcun titolo ragione o causa

3. Dalle attività stabilite dal presente protocollo non può derivare titolo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con il ministero della giustizia.

Articolo 7**Formazione**

1. La Regione Puglia assicura, anche in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato, per adeguare le competenze e le professionalità specifiche allo standard dei servizi erogati e per il perseguimento delle finalità del progetto di cui all'art. 1.
2. La Procura assegnataria del personale dovrà consentire allo stesso la partecipazione alle attività formative promosse dalla Regione Puglia.

Articolo 8**Buoni pasto**

1. Al personale assegnato i buoni pasto verranno riconosciuti, secondo le attuali modalità previste dal CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dal Contratto collettivo integrativo decentrato concernenti i dipendenti regionali, maturati per effetto della specifica articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5 e dell'effettiva presenza in servizio come meglio precisato all'articolo 5 del presente protocollo. L'erogazione dei buoni pasto è a carico, della Regione Puglia.

Articolo 9**Progressione di carriera**

1. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea è equiparato, a tutti gli effetti, a servizio valutabile ai fini della progressione di carriera.

Articolo 10**Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro**

1. Gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro del personale temporaneamente assegnato gravano sulla Regione Puglia quale datore di lavoro
2. Il datore di lavoro predispone apposito DUVRI di cui al D.Lgs. 81/08 specifico per l'attività svolta dal personale interessato presso le sedi degli uffici giudiziario nonchè per le attività svolte all'esterno
3. Il personale in assegnazione temporanea distaccato e dislocato presso gli uffici giudiziari è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza vigenti presso detti uffici di destinazione.

Articolo 11**Trattamento dei dati personali**

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al personale assegnato nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei propri regolamenti e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. A sua volta, il personale in assegnazione temporanea è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy dei sicurezza dei dati personali: ciò in relazione ad ogni dato personale (sensibile, giudiziario o semplice notizia relativa a terzi) di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del proprio servizio.

Articolo 12**Regime di segretezza**

1. La Regione è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda i fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, di cui fosse venuta a conoscenza e che gli fossero stati comunicati in virtù del presente protocollo, fatte salve le disposizioni amministrative connesse alla irrogazione delle sanzioni.

Articolo 13**Rinvio e disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale pertinente, al vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, nonché all'atto di microorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
3. Il presente protocollo di intesa, immediatamente vincolante per le parti, è redatto su n. (.....) fogli, nella quantità di n. ___ copie in originale per ciascun sottoscrittore.

Bari,

Letto, confermato, sottoscritto